



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 10 GIUGNO 2009

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 146/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 52 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC

ART. 52

Titolo sportivo

1. INVARIATO.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO.

5. INVARIATO.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo

sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura "assegnazione titolo città di (nome città)" contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. **Detto contributo non potrà in ogni caso essere inferiore:**

- **ad euro 1.200.000,00 nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di I Divisione**

- **ad euro 600.000,00 nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.**

E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della **Legg Pro** e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della società.

2) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;

3) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

4) la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;

5) una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio;

6) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione.

La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega **PRO** e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d'interesse:

a) l'importo massimo offerto nella precedente fase;

b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l'eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;

c) la data e l'ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell'effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all'uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell'eventualità di parere negativo della COVISOC o di esclusione dell'offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sull'offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo

decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

1) presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori rispetto a quello della società in stato di insolvenza;

2) conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;

3) presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

4) presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;

5) deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo.

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC non inferiore ad euro 300.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 147/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 32 e 38 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 32 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche degli artt. 32 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32

Procura federale

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>6. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.</p> <p>7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.</p> <p>8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.</p> <p>9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura</p>	<p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>6. In caso di archiviazione la Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.</p> <p>7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.</p> <p>8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.</p> <p>9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra</p>

<p>federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.</p> <p>10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.</p> <p>11. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</p>	<p>indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.</p> <p>10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.</p> <p>11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:</p> <p>1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</p> <p>2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</p> <p>12. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado delle Commissioni Disciplinari Territoriali.</p>
	<p>I Sostituti Procuratori delegati, nell'esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.</p> <p>La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale.</p> <p>La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione.</p> <p><i>NORMA TRANSITORIA</i></p> <p>Il comma 12 avrà efficacia in via sperimentale per i fatti denunciati nella stagione 2009 - 2010</p>

Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
OMISSIS	OMISSIS
<p>8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità:</p> <p>- per le persone fisiche</p> <p>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</p> <p>b) ovvero presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;</p> <p>c) ovvero presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;</p> <p>d) ovvero, presso la residenza o il domicilio;</p> <p>- per le società</p> <p>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</p> <p>b) ovvero presso la sede della società.</p>	<p>8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:</p> <p>- per le persone fisiche</p> <p>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</p> <p>b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;</p> <p>c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;</p> <p>d) presso la residenza o il domicilio;</p> <p>- per le società</p> <p>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</p> <p>b) presso la sede della società.</p>

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. SEGRETERIA

2.1.1. TORNEO DELLE PROVINCE 2008/2009 – CAT. DILETTANTI

A seguito dei risultati conseguiti, trascriviamo qui di seguito le classifiche della prima fase del Torneo delle Province 2008/2009 – Cat. Dilettanti:

CLASSIFICHE

<u>TRIANGOLARE A</u>	Pun	Gio	Vin	Nul	Per	Gf	Gs	Dif.	Pen
UDINE	6	3	2	0	1	8	3	5	0
CERVIGNANO DEL FRIULI	6	3	2	0	1	9	10	1	0
PORDENONE	4	3	1	1	1	4	3	1	0

TRIANGOLARE B	Pun	Gio	Vin	Nul	Per	Gf	Gs	Dif.	Pen
TRIESTE	8	3	2	1	0	9	0	9	0
GORIZIA	3	3	1	0	2	7	10	3	0
TOLMEZZO	0	3	0	0	3	1	12	11	0

In base alle classifiche sopra riportate si sono qualificate le Delegazioni di:

CERVIGNANO DEL FRIULI – GORIZIA – TRIESTE – UDINE

3. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009

3.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” - ANTICIPO GARE

Sabato 13/06/2009 - 8^ ANDATA		
Ore 17.00	Prima Categoria	MOBILIERI - VILLA
Ore 17.00	Prima Categoria	PONTEBBANA - CAVAZZO
Ore 18.00	Prima Categoria	ILLEGIANA – TRASAGHIS (su richiesta delle società)
Ore 17.00	Seconda Categoria	EDERA - RAPID
Ore 17.00	Terza Categoria	TIMAUCLEULIS - AUDAX

3.2) RISULTATI

GARE DEL 06 - 07/06/2009 - 7^ ANDATA

1^ CATEGORIA			2^ CATEGORIA		
ARTA TERME	-PONTEBBANA	2 - 1	ANCORA	- VELOX	0 - 1
CAMPAGNOLA	-REAL I.C.	2 - 3	BORDANO	- FOLGORE	2 - 2
CAVAZZO	-MOGGESE	1 - 1	IL CASTELLO	- EDERA	n.d.
CEDARCHIS	-ILLEGIANA	3 - 3	PALUZZA	- ENAL CERCIVENTO	0 - 0
OVARESE	-LA DELIZIA	2 - 1	RAPID	- AMPEZZO	1 - 3
TRASAGHIS	-MOBILIERI	1 - 2	RAVASCLETTO	- MALBORGHETTO	2 - 2
VILLA	-SAN PIETRO	2 - 1	VAL RESIA	- LAUCO	1 - 1

3^ CATEGORIA		
AMARO	- COMEGLIANS	1 - 0
ARDITA	- FUS-CA	4 - 1
NUOVA TARVISIO	- STELLA AZZURRA	3 - 0
RIGOLATO	- SAPPADA	1 - 4
VAL DEL LAGO	- VERZEGNIS	1 - 1
VAL FELLA	- TIMAUCLEULIS	2 - 4
Riposa AUDAX		

3.3) **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 9 giugno 2009, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ Categoria

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara :

DI MONTE David (Arta Terme) - DEL FABBRO Simone (La Delizia).

Squalifica per una giornata effettiva di gara :

D'ANGELO Paolo (Cavazzo) - DE CRISTOFANO Carlo (Villa).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione

FARINATI Andrea (Arta Terme) - NEGYEDI Jozsef (Campagnola) - AGOSTINIS Raffaele e PASCHINI Giulio (Cavazzo).

A CARICO DI DIRIGENTI

BUZZI Gilberto (Mobilieri): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 10.07.2009 per comportamento antiregolamentare consistito in reiterate offese e minacce rivolte all'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORE

DANELON Ciro (La Delizia) squalifica fino al 30.06.2009 per ingiurie profferite nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

BELGRADO Luigino (Arta Terme): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 30.06.2009 per ingiurie profferite nei confronti dell'arbitro durante la gara.

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

COLMANO Dante (Cedarchis) - MOLIN Andrea (Illegiana) - RAINIS Fabio (Moggesi) - MORO Mauro (Mobilieri) - CAPPELLARO Matteo (Pontebbana) - DE FRANCESCHI Andrea (Villa).

2^ Categoria

GARE NON DISPUTATE

GARA DEL 07.06.2009 / IL CASTELLO - EDERA

Si dà atto che la gara in epigrafe non si è disputata per impraticabilità del campo. Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione per i conseguenti adempimenti di competenza.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara :

TOMAT Carlo (Rapid).

Squalifica per una giornata effettiva di gara :

BELAFATTI Sandro (Ravascletto) - CESCUTTI Carlo (Velox).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

PICCO Massimo (Bordano) – MORASSI Devid (Enal Cercivento) – MESSINA Alessandro (Rapid) – DERERANI Stefano (Velox).

3^ Categoria

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara :

MASOLI Sebastian (Val Del Lago).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione

QUAGLIA Marco (Comeglians).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

CARRERA Raffaele (Ardita).

3.4) SPOSTAMENTI CAMPI - GARE

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

DATA	CAT.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
13.06.2009	1^	ILLEGIANA - TRASAGHIS (*)	18.00	Comunale Illegio di Tolmezzo

(*) tempo di attesa 15 minuti

3.5) RECUPERO GARE

La gara sotto indicata, non disputata per impraticabilità del campo di gioco, sarà recuperata come indicato nella tabella sottostante:

DATA	CATEG.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
10.06.2009	2 ^a	IL CASTELLO - EDERA	20.30	L'A.S.E.R. - Gemona del Friuli

3.6) PRONTO A.I.A

Si riporta nuovamente il numero del "pronto A.I.A"

347 4473461

funzionante solo la domenica

Il Pronto A.I.A. provvederà a sostituire immediatamente l'Arbitro assente o a assicurare la Società che l'Arbitro sta arrivando.

Le Società devono lasciare un numero telefonico dove potranno essere contattate nei 15 minuti successivi.

4. COPPA CARNIA 2008/2009

4.1) GARE OTTAVI DI FINALE

Di seguito si indicano le gare e relativi orari degli "ottavi" di finale che si disputeranno mercoledì 17.06.2009

DATA	Gir.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
17.06.2009	1	CAVAZZO - REAL I.C.	20.30	Comunale Cavazzo
17.06.2009	2	ILLEGIANA - RAPID (*)	18.00	Comunale Illegio
17.06.2009	3	CEDARCHIS - MOBILIERI	20.30	Comunale Arta Terme
17.06.2009	4	VILLA - VERZEGNIS	20.30	Comunale Villa
17.06.2009	5	OVARESE - IL CASTELLO	20.30	Comunale Ovaro
17.06.2009	6	CAMPAGNOLA - EDERA	20.30	"T. Goi" - Gemona del Friuli
17.06.2009	7	TRASAGHIS - RAVASCLETTO	20.30	Comunale Trasaghis
17.06.2009	8	MOGGESE - SAN PIETRO	20.30	Comunale Moggio Udinese

(*) tempo di attesa 15 minuti

5. TORNEO Juniores 91 "PIER ALBERTO MORASSI"

5.1) RISULTATI

Gare del 01.06.2009 - 3 ^a ANDATA		
MOGGESE	- ARTA TERME	1 - 3

Gare del 04.06.2009 - 4 ^a ANDATA		
ARTA TERME	- CAVAZZO	4 - 1
MOBILIERI	- NUOVA TARVISIO	4 - 1
PONTEBBANA	- OVARESE	1 - 1
REAL I.C	- MOGGESE	2 - 2
VELOX	- VILLA	2 - 0

Gare del 08.06.2009 - 3 ^a ANDATA		
VILLA	- PONTEBBANA	1 - 1

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 9 giugno 2009, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una giornata effettiva di gara :**

LINOSSI Francesco (Moggeese - gara del 01.06.2009).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

ZANIER Matteo (Villa).

5.3) CALENDARIO 5^ GIORNATA

Gare del 11.06.2009		
MOGGESE	- VELOX	19.00
NUOVA TARVISIO	- CAVAZZO	19.00
OVARESE	- ARTA TERME	19.00
PONTEBBANA	- MOBILIERI	18.30
VILLA	- REAL I.C.	19.00

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**1. TORNEO ESORDIENTI 2008/2009****1.1) GARE DISPUTATE**

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

GARE DEL 31/05/2009

GIRONE "B" - 6^ ANDATA		
VERZEGNIS	- CAVAZZO	Disp.

GARE DEL 02/06/2009

GIRONE "A" - 8^ ANDATA			GIRONE "B" - 7^ ANDATA		
MOBILIERI	- TIMAUCLEULIS	Disp.	CAVAZZO	- STELLA AZZURRA	Disp.
OVARESE	- REAL I.C. "B"	Disp.	MOGGESE	- VILLA	Disp.
REAL I.C. "A"	- ARDITA	Disp.	NUOVA TARVISIO	- EDERA	Disp.
VELOX	- AUDAX	Disp.	PONTEBBANA	- VERZEGNIS	Disp.
Riposa	ARTA TERME				

GARE DEL 06/06/2009

GIRONE "A" - 9^ ANDATA			GIRONE "B" - 1^ RITORNO		
ARDITA	- ARTA TERME	n.d.	NUOVA TARVISIO	- MOGGESE	n.d.
AUDAX	- MOBILIERI	n.d.	PONTEBBANA	- STELLA AZZURRA	n.d.
REAL I.C. "B"	- VELOX	n.d.	EDERA	- VERZEGNIS	n.d.
TIMAUCLEULIS	- REAL I.C. "A"	n.d.	CAVAZZO	- VILLA	n.d.
Riposa	OVARESE				

1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 9 giugno 2009, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 10 giugno 2009.Il Segretario
- Francesco Sciusco -Il Delegato
- Emidio Zanier -